Legge regionale 21 aprile 1965 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

1 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 25, L. R. 19/2004

2 Articolo 5 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013

Art. 1

È istituito il servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003

Art. 3

(1)

A cura dell' Assessorato delle Finanze viene redatto apposito capitolato speciale per l' affidamento del servizio di Tesoreria.

Note:
1 Parole soppresse al da art. 12, comma 7, L. R. 6/2013

Art. 4

La Tesoreria Regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.

Art. 5

Il capitolato speciale viene sottoposto all' approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipulare con l' istituto o con il consorzio concessionario, è firmata dal Presidente della Giunta in rappresentanza della Regione.

Art. 5 bis

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013

Art. 6

Spetta all' Assessore alle Finanze la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale, che sarà svolto con le modalità da stabilire con il regolamento per l' esecuzione della presente legge.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.